



Università
Ca'Foscari
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it



Università
Ca'Foscari
Venezia

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE E DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 e dell'art. 1 commi 9 e 12 della Legge 230/2005, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico di Ateneo.

Art. 2 - Assegnazione posti

1. I Dipartimenti oppure il Rettore, sentiti i Dipartimenti, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, richiedono al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, anche sulla base delle proposte formulate dalle Scuole Interdipartimentali, le quali possono altresì esprimere parere per l'attivazione di posti di professore di prima e seconda fascia in SSD rilevanti per l'offerta formativa dei corsi da esse coordinati.
2. Le richieste di cui al comma 1, approvate dal Consiglio di Dipartimento, devono indicare una delle seguenti modalità di copertura:
 - a. chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge 240/2010;
a-bis) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, riservata a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università Ca' Foscari.
 - b. chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010;
 - c. chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 6 della Legge 240/2010: in questo caso la delibera del Consiglio di Dipartimento ne dovrà motivare adeguatamente la scelta;
 - d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 commi 9 e 12 della Legge 230/2005.
3. La delibera del Dipartimento, debitamente motivata, deve contenere:
 - a. il numero dei posti richiesti;
 - b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c. la sede di servizio;
 - d. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari e specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico in coerenza con il "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 240/2010;
 - f. gli standard qualitativi nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene

chiesta la copertura, garantendo in ogni caso un'adeguata ampiezza del profilo delineato;

- g. le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente c. 2.
4. Nel caso di svolgimento delle procedure comparative di cui al c. 2 lettere a), a-bis), b) e c) del presente articolo dovrà essere inoltre indicato:
 - a. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all'art. 16 c. 3 lett. b) della Legge 240/10, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
 - b. l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento al profilo plurilingue dell'Ateneo e alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.
5. Nei casi previsti dal precedente comma 2 lettera a) e a-bis) dovranno essere inoltre indicati i contenuti della prova orale, riservata ai primi tre classificati nella valutazione dei titoli, che dovrà obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro del candidato e/o dei principali risultati di ricerca ottenuti dal candidato (*job talk*) da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in inglese, con modalità che permettano la partecipazione come uditori dei colleghi del Dipartimento di riferimento.
6. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.
7. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
8. Nei limiti definiti della programmazione triennale e dei vincoli di legge e finanziari, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assegna i posti di professore di I e II fascia alle strutture dipartimentali, indicando le connesse procedure di copertura.

TITOLO 1 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 - Procedura selettiva

1. La procedura di selezione è svolta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea. Della suddetta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti messi a bando;
 - b. la fascia per la quale è bandito il posto;
 - c. la struttura didattica richiedente;
 - d. la sede di servizio;
 - e. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f. l'eventuale specificazione del profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

- g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h. il trattamento economico e previdenziale proposto;
- i. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- j. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- k. il numero massimo di pubblicazioni richieste, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all'art. 16 c. 3 lett. b) della Legge 240/2010, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
- l. i contenuti della prova orale, riservata ai primi classificati nella valutazione dei titoli, che dovrà obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro del candidato e/o dei principali risultati di ricerca ottenuti dal candidato (job talk) da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in inglese, con modalità che permettano, la partecipazione come uditori dei colleghi del Dipartimento di riferimento. La prova orale potrà eventualmente svolgersi anche in modalità telematica;
- m. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- n. l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- o. gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione e indicati nella delibera del Dipartimento.

Art. 4 - Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c. professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 - Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. La commissione è composta da almeno tre professori, di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

3. I componenti della commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, verranno individuati tra professori appartenenti al macrosettore o area relativi. Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto di cui all'art. 2 comma 3, abbia indicato uno o più SSD, i componenti della commissione possono essere individuati esclusivamente all'interno degli SSD indicati.
4. Nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo, un commissario, anche interno all'Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il membro proposto dal Dipartimento deve essere in possesso della qualificazione scientifica richiesta al successivo comma 8. I rimanenti commissari, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati negli elenchi di cui al successivo comma 5 dal Dipartimento proponente con modalità che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio.
5. Tutti i commissari sorteggiabili, devono far parte di elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
6. Il sorteggio dei commissari di cui al precedente comma 4, può avvenire anche previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi nazionali di cui al comma 5 nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, e/o nei SSD individuati dal bando.
7. In mancanza di specifici elenchi nazionali di cui al precedente comma 5 si utilizzeranno direttamente le liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale predisposte dall'ANVUR. Qualora non sia possibile od opportuno, ai sensi del precedente comma 6, ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l'ammissione alle suddette liste e tenuto conto dei valori delle mediane calcolate dall'ANVUR distintamente per i settori bibliometrici e non bibliometrici. In tal caso il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione.
8. Non possono tuttavia far parte delle commissioni di cui al presente Regolamento coloro che siano componenti in carica della Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico di Ateneo. In particolare, nelle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitto di interesse rese dai commissari devono essere esplicitati gli eventuali rapporti intercorsi o in essere fra componenti e candidati.
9. L'incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da professore che quelle relative ai posti da ricercatore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.
10. La commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
11. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
12. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
13. Le Commissioni possono avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle procedure

1. La commissione effettua, in seduta riservata, una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati. I risultati della valutazione comparativa e la data della prova orale di cui al successivo comma 2 sono resi pubblici secondo le modalità previste dal bando almeno 7 giorni prima della prova orale.
2. Alla prova orale, che potrà essere svolta eventualmente in modalità telematica, nel rispetto del principio di pubblicità della stessa, saranno ammessi i candidati, tra un minimo di tre e un massimo di cinque, giudicati comparativamente più meritevoli a seguito della procedura di valutazione di cui al comma 1, o un numero inferiore solo nel caso che i candidati presentatisi siano inferiori a tre. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale indicati dal bando di selezione.
3. Al termine della prova orale la commissione formula un giudizio finale sui candidati ammessi individuando tra di essi i candidati comparativamente migliori e collocandoli in ordine decrescente di merito, tenuto conto della valutazione di cui al comma 1 e della prova orale.
4. La lista degli idonei di cui al comma precedente rimarrà valida per un anno dalla data di approvazione degli atti, ai fini di eventuali ulteriori chiamate ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 7 - Termini di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della commissione all'Amministrazione Centrale, ARU - Ufficio Personale Docente e C.E.L., per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del Rettore.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Una volta approvati i verbali gli atti vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro trenta giorni, la chiamata del candidato comparativamente migliore, o in caso di un bando per più posti, dei candidati comparativamente migliori, tra quelli individuati come meritevoli di chiamata secondo l'ordine di merito. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. Qualora il numero complessivo dei voti non favorevoli, tra contrari e astenuti, alla chiamata del candidato comparativamente migliore sia prevalente e almeno pari alla maggioranza assoluta

dei professori aventi diritto al voto, la proposta di chiamata è respinta e il verbale, che dovrà darne adeguata motivazione, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la conclusione della procedura.

3. Nel caso di deliberazione contraria alla chiamata ai sensi del precedente comma 2 il Dipartimento non potrà proporre la chiamata di eventuali altri idonei della medesima procedura concorsuale e le risorse impegnate originariamente per ricoprire il posto in questione rientreranno nella disponibilità dell'Ateneo.
4. Qualora, entro il termine indicato nel precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento non raggiunga alcuna maggioranza favorevole o contraria alla chiamata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, il Dipartimento, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, non potrà richiedere la copertura per il medesimo Settore Scientifico Disciplinare, o Concorsuale se il SSD non è previsto nel bando, per i quali si è svolta la procedura. Le risorse impegnate originariamente rientreranno nella disponibilità dell'Ateneo.
5. Il Consiglio di Dipartimento, per giustificati motivi, può richiedere la proroga dei termini previsti dal comma 1, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. La richiesta viene concessa o respinta con decreto del Rettore.
6. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio del candidato comparativamente migliore di cui al comma 1, è data facoltà al Dipartimento di provvedere, entro il termine di un mese e fatto salvo il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del secondo candidato comparativamente migliore tra quelli individuati dalla commissione come meritevoli di chiamata.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, entro il termine massimo di un anno decorrente dalla data di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in ordine di merito, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

TITOLO 2 - Chiamata in seguito all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5 Legge n. 240/2010)

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24 comma 5 legge 240/10

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato del ricercatore titolare di contratto di cui all'art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010 in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010, è effettuata da una commissione, nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7 del presente regolamento.
3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dal provvedimento di nomina.
4. Per la valutazione la commissione si avvale dello schema di riferimento riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento, che individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, nell'ambito dei criteri previsti dal DM 4 agosto 2011, n. 344.
5. La valutazione si svolge di regola durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 c. 3 lett. b) della Legge 240/10.

- 5 bis. Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, l'Ateneo ha facoltà di anticipare alla scadenza del primo anno la procedura di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. L'anticipo è richiesto dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di comprovate esigenze didattiche, scientifiche o organizzative con delibera da assumere in sede di programmazione del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate, tenendo conto delle esigenze dei diversi settori disciplinari. In tali casi, la valutazione di cui al comma 2 deve comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore disciplinare di appartenenza. Il decreto di avvio della procedura determina le modalità di svolgimento e i contenuti della prova, secondo le indicazioni dei Dipartimenti. La prova avrà una durata di 45 minuti. La commissione comunica al candidato la data di svolgimento della prova e le relative modalità con almeno 7 giorni di anticipo. I criteri di valutazione della prova e il relativo peso sono inseriti nello schema di riferimento riportato nell'Allegato 1-bis al presente Regolamento. La prova si può svolgere anche in modalità telematica, garantendone in ogni caso la pubblicità.
6. Dell'avvio della procedura valutativa viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito web dell'Ateneo.
7. La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 30 punti per la valutazione della didattica, 60 punti per la valutazione dell'attività di ricerca e 10 punti per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca. La valutazione si intende positiva se il ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
8. Al termine della valutazione, la commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

Art. 10 - Chiamata del candidato

1. In caso di esito positivo della valutazione, secondo quanto disposto dal precedente art. 9 il Dipartimento propone, entro 30 giorni, al Consiglio di Amministrazione la chiamata nei ruoli dei professori associati del titolare del contratto. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto. Limitatamente alle modalità di adozione della delibera si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

TITOLO 3 - Chiamata in seguito all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 6 Legge n. 240/2010)

Art. 11 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24 comma 6 legge 240/10

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 c. 6 della Legge 240/2010, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore (di prima o seconda fascia, a seconda del posto assegnato) di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La valutazione è effettuata da una commissione, nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. Per la valutazione la commissione si avvale dello schema di riferimento

riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento ai fini dell'inquadramento a professore di seconda fascia e nell'allegato n. 2 ai fini dell'inquadramento a professore di prima fascia.

3. In parziale deroga a quanto disposto all'art. 7 cit. la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dal provvedimento di nomina.
4. Dell'avvio della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell'Ateneo.
5. Nelle procedure attivate ai fini dell'inquadramento a professore di seconda fascia la Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 30 per la valutazione dell'attività didattica, 60 per la valutazione dell'attività di ricerca e 10 punti per la valutazione dei compiti organizzativi. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del punteggio massimo attribuibile all'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
6. Nelle procedure attivate ai fini dell'inquadramento a professore di prima fascia la Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 20 per la valutazione dell'attività didattica, 60 per la valutazione dell'attività di ricerca e 20 punti per la valutazione dei compiti organizzativi. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del punteggio massimo attribuibile all'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
7. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2021, fatte salve le diverse disposizioni di legge che possano modificare tale termine.
8. Alla procedura di cui al presente articolo possono essere destinate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo.

Art. 12 - Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Limitatamente alle modalità di adozione della delibera si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili.

TITOLO 4 - Copertura tramite chiamata dirette e di chiara fama (ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005)

Art. 13 - Destinatari delle chiamate dirette

1. I Dipartimenti, o il Rettore, possono richiedere al Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere del Senato Accademico, la chiamata diretta dei seguenti soggetti:
 - a. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei

cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

- c. studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I Dipartimenti o il Rettore, secondo le modalità previste al comma 1, possono altresì richiedere la copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Art. 14 - Procedura di chiamata

1. La richiesta dipartimentale, contenente le informazioni specificate nell'art. 2 c. 3 del presente Regolamento, dovrà essere trasmessa all'Area Risorse Umane-Ufficio Personale Docente e CEL ai fini dell'istruttoria per le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. La proposta dell'inquadramento nella relativa classe di stipendio spetta al Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, tenuto conto della eventuale anzianità di servizio, della posizione rivestita dal chiamato nell'istituzione di provenienza, delle esperienze didattico-scientifiche svolte e dei contributi scientifici apportati.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera sulle proposte di chiamata diretta, verificandone la coerenza con i piani di sviluppo triennali e con il Piano Strategico di Ateneo nonché il rispetto dei vincoli assunzionali imposti dalla normativa vigente, individuando le proposte da trasmettere al Ministero al fine del nulla osta alla nomina e con richiesta, ove previsto, di cofinanziamento.
4. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina, determinando la data di presa di servizio e la relativa classe di stipendio in coerenza con la proposta.
5. Non possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO 5 - Norme finali

Art. 15 - Copertura dei posti di professore straordinario

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 12 della Legge 230/2005, l'Ateneo può realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Tra questi ultimi sono ricompresi coloro che hanno ottenuto l'abilitazione nazionale per la fascia dei professori ordinari ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.

Art. 16 - Norme transitorie

1. Ai sensi dell'art. 29 c. 10 della Legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della Legge 210/1998, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, c. 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

Allegato 1

Schema di riferimento per la valutazione nell'ambito delle procedure di cui all'art. 24 co 5 e co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore di II fascia. (rif. art. 9 co. 4 e art. 11 co. 2 del Regolamento).

Oggetto della valutazione	Passaggio a PA	Punteggio (fino a)	SOGLIA
Didattica*	1. Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti la responsabilità.	15	
	2. Media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato; attività seminariale e tutoraggio	15	
Punteggio complessivo didattica	A. Somma dei punteggi attribuiti per la didattica (nella riga 1 e nella 2)	30	non prevista
Ricerca	3. Valutazione della produzione scientifica**	40	
	4. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;	6	
	5. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	4	
	6. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione	2	
	7. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	2	
	8. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio	2	
	9. Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati e non	2	
	10. Attività di fund raising***	2	
Punteggio complessivo ricerca	B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 3 alla 10)	60	>=30
Compiti organizzativi****	11. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati	10	
Punteggio complessivo compiti organizzativi	C. Punteggio relativo alla riga 11	10	non prevista
Totale Valutazione	Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C)	100	>= 70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di riportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento. Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur. La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

*** Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall'ente erogatore per determinare l'eleggibilità al finanziamento

**** Nella valutazione dei ricercatori ex art. 24 lettera b) sono valutabili i compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca.

Allegato 1-bis

Schema di riferimento per la valutazione in caso di anticipo della procedura di cui all'art. 24 co 5 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore di II fascia. (rif. art. 9 co. 5-bis del Regolamento).

Oggetto della valutazione	Passaggio a PA	Punteggio (fino a)	SOGLIA
Didattica*	1. Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti la responsabilità; media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato; attività seminariale e tutoraggio	15	
	2. Prova didattica, da valutare in base alla competenza e alla preparazione metodologica del candidato, nonché alla chiarezza, all'ordine e all'incisività della sua esposizione.	15	
Punteggio complessivo didattica	A. Somma dei punteggi attribuiti per la didattica (nella riga 1 e nella 2)	30	non prevista
Ricerca	3. Valutazione della produzione scientifica**	40	
	4. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;	6	
	5. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	4	
	6. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione	2	
	7. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	2	
	8. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio	2	
	9. Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati e non	2	
	10. Attività di fund raising***	2	
Punteggio complessivo ricerca	B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 3 alla 10)	60	>=30
Compiti organizzativi****	11. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati	10	
Punteggio complessivo compiti organizzativi	C. Punteggio relativo alla riga 11	10	non prevista
Totale Valutazione	Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C)	100	>= 70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di riportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento. Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur. La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

*** Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall'ente erogatore per determinare l'eleggibilità al finanziamento

**** Nella valutazione dei ricercatori ex art. 24 lettera b) sono valutabili i compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca.

Allegato 2

Schema di riferimento per la valutazione nell'ambito della procedura di cui all'art. 24 co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore di I fascia. (rif. art. 11 co. 2 regolamento).

Oggetto della valutazione	Passaggio a PO	Punteggio (fino a)	SOGLIA
Didattica*	1. Media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato	20	
Punteggio complessivo didattica	A. Punteggio attribuiti per la didattica nella riga 1	20	non prevista
Ricerca	2. Valutazione della produzione scientifica**	40	
	3. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; direzione enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale	5	
	4. Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	2	
	5. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso Atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione	2	
	6. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	3	
	7. Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, partecipazione ad accademie di prestigio	3	
	8. Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati o non partecipati	2	
	9. Attività di fund raising***	3	
Punteggio complessivo ricerca	B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 2 alla 9)	60	>=30
Compiti organizzativi	10. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati.	20	
Punteggio complessivo compiti organizzativi	C. Punteggio relativo alla riga 10	20	non prevista
Totale Valutazione	Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C)	100	>= 70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di riportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento. Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur.

La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di Prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

*** Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall'ente erogatore per determinare l'eleggibilità al finanziamento.